



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 1: AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE NR. 62 DEL 12/02/2024

OGGETTO: CIG B010C61ACC - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA RASCIESA SRL DEL SERVIZIO GESTIONE/CHIOSCO BAR E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CONNESSE IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITÀ MIGLIARA CAMPI DI CERIO APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

REGISTRO GENERALE NR.225



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 62

Oggetto: CIG B010C61ACC - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA RASCIESA SRL DEL SERVIZIO GESTIONE/CHIOSCO BAR E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CONNESSE IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITÀ MIGLIARA CAMPI DI CERIO APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 276 del 28/12/2023 l'Amministrazione ha nominato la scrivente Responsabile Unico di Progetto - RUP - e ha dato mandato di adottare con urgenza tutti gli atti amministrativi tesi ad indire una procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia, per l'affidamento in concessione della gestione del chiosco bar e dell'impianto sportivo sito in località Migliara "Campi di Cerio", predisponendo un avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse alla procedura in parola, contenente i seguenti indirizzi:

- **di stabilire** la durata in sei anni;
- **di stabilire che il canone annuo** da porre a base di gara dovrà essere di € 19.200,00 (diciannovemiladuecentomila/00) più IVA al 22% (€ 1.600,00 + IVA al 22% mensili) pertanto l'importo complessivo posto a base di gara per il periodo di aggiudicazione di sei anni è di € 115.200,00 oltre iva al 22 % e che le spese di gestione, ad esclusione di quelle per l'illuminazione dei campi, quali utenze ed interventi di manutenzione ordinaria, relative all'attività in parola, siano a carico del concessionario;
- **di stabilire, nell'ambito del disciplinare di gara che:**
- **gli incassi** derivanti dall'attività del fitto orario dei campi siano a favore del gestore;
- **di dare atto che le tariffe** attualmente stabilite dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta comunale potranno essere variate successivamente;
- **l'orario minimo** di apertura al pubblico, dal martedì alla domenica (giorno di riposo settimanale lunedì) è il seguente:
 - dal 1^a ottobre al 31 marzo delle ore 15.30 alle ore 21.00;
 - dal 1^a aprile al 30 settembre dalle ore 16.00 alle ore 22.30;

il gestore, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, potrà ampliare gli orari di apertura su indicati

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale del Settore Amministrazione n. 1 del 03/01/2024 R.G. n. 3 è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. e) D.Lgs. 36/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

stabilendo come base d'asta annuale per la gestione in premessa descritta, avente rilevanza economica e per la durata di sei anni, in Euro € 19.200,00 annui, ed esclusa IVA al 22%, per un totale complessivo € 115.200,00 oltre IVA al 22% sul quale il concorrente DOVRÀ effettuare un'offerta percentuale a rialzo e approvati gli atti di gara;

- la gara di che trattasi avveniva interamente per via telematica sul Portale Tuttogare.it;

Visto che:

- con verbale n. 1 del 31/01/2024 il presidente della seduta, collegatosi al sistema informatico della piattaforma telematica, ha constatato che, entro la scadenza dei termini stabiliti, è pervenuto ed acquisito al sistema un solo plico virtuale da parte del seguente operatore economico: Rasciesa srl, con sede in Milano alla Via Roberto Lepetit 8/10 20124 P.Iva 07429811214;
- il presidente procede all'apertura della busta virtuale contenente la documentazione amministrativa del suddetto concorrente, dal cui esame si evince che essa è conforme, per cui l'operatore viene ammesso alla fase successiva di gara;
- con successivo verbale n. 2 del 31/01/2024 il presidente della Commissione di gara procede all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica, presentata dal suddetto concorrente e dà atto del risultato, attribuendo i seguenti punteggi:
 - 100, avendo offerto il rialzo del 3% rispetto alla percentuale posta a base d'asta;

A seguito dell'esame dell'offerta di cui sopra, il presidente formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa succitata, che è la seguente: l'importo annuo di € 19.776,00 oltre iva al 22% (€ 1.648,00 + IVA al 22% mensili) pertanto l'importo complessivo per il periodo di aggiudicazione di sei anni è di € 118.656,00 oltre iva al 22 % avendo offerto una percentuale di rialzo del 3 % (treper cento) rispetto all'importo a base d'asta

Considerato che occorre prendere atto del risultato di gara e procedere all'affidamento del servizio in parola alla ditta aggiudicataria;

Rilevato che:

- la ditta aggiudicataria, come risulta da Documento di regolarità contributiva prot. INPS 39185943 è in regola con i relativi versamenti;
- successivamente si provvederà alla stipula del contratto in forma di atto pubblico amministrativo, come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto che il canone complessivo di € 118.656,00 oltre iva al 22 % e per complessivi € 144.760,32 sarà introitato al Capitolo 50006 codice di bilancio 3.0100.02 del bilancio corrente e successivi e dovrà essere versato dal concessionario in rate trimestrali posticipate,

determina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

- **di prendere atto** dei verbali n. 1 e 2 del 31/01/2024 in premessa richiamati;
- **di affidare** il servizio della gestione del chiosco bar e dell'impianto sportivo sito in località Migliara "Campi di Cerio", alla Rasciesa srl, con sede in Milano alla Via Roberto Lepetit 8/10 20124 P.Iva 07429811214 per la durata di sei anni, a decorrere dal 01 marzo 2024 al 28 febbraio 2030, secondo le modalità e i termini previsti nel relativo capitolato prestazionale, approvato con la determina n. 1/2024;
- **di dare atto che** l'affidatario corrisponderà al Comune di Anacapri un canone annuo di € 19.776,00 oltre iva al 22% e (€ 1.648,00 + IVA al 22% mensili) e per un totale di € 118.656,00 oltre iva al 22 % e per un complessivo di € 144.760,32, che sarà introitato alla Capitolo 50006 codice di bilancio 3.0100.02 del bilancio comunale corrente e successivi e dovrà essere versato dal concessionario in rate trimestrali posticipate;
- **di approvare** lo schema di contratto che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di impegnare e liquidare** a favore dell'AVCP l'importo di € 35,00, dovuto ai sensi dell'art. 1, c. 1, della Deliberazione n. 610/2023, quale contributo per l'indizione della gara di cui in premessa, **autorizzando** l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento, tramite PagoPA, alla scadenza prevista, e prelevando il relativo importo alla missione n. 6.01.1.0103 capitolo 83500 del bilancio dell'esercizio corrente disponibile;
- **di dare atto, altresì, che:**
 - a seguito della verifica dei requisiti generali, ai sensi del vigente D.lgs. 36/2023, per mezzo del FVOE, si provvederà alla stipula del contratto in forma di atto pubblico amministrativo;
 - l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
 - vengono rispettate le modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in considerazione dell'esigibilità della prestazione nell'anno in corso e successivi;
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
 - trattasi di spesa non ricorrente a norma dell'art. 183, c. 9 bis, del vigente T.U.E.L.;
 - successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo pretorio comunale, saranno rispettati gli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

f.to Sonia Guidetti



Estremi della PropostaProposta Nr. **2024 / 229**Settore Proponente: **SETTORE 1: AMMINISTRAZIONE**Ufficio Proponente: **Amministrazione**Oggetto: **CIG B010C61ACC - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA RASCIESA SRL DEL SERVIZIO GESTIONE/CHIOSCO BAR E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CONNESSE IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITÀ MIGLIARA CAMPI DI CERIO APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO**Nr. adozione settore: **62** Nr. adozione generale: **225**Data adozione: **12/02/2024**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Amministrazione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **12/02/2024**

Il Responsabile di Settore

Sonia Guidetti

Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **12/02/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

EPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ANACAPRI (NA)

Repertorio n.

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

GESTIONE/CHIOSCO BAR E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ

CONNESSE IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITÀ MIGLIARA –

CAMPI DI CERIO - CIG B010C61ACC

L'anno duemilaventiquattro, addì del mese di in Anacapri

(NA) presso gli uffici comunali ubicati in Via Caprile n. 30

AVANTI A ME

Dr. Lorenzo Capuano, Segretario Generale del Comune di Anacapri,

autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica -

amministrativa ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del T.U.EE.LL.

18.08.2000 n. 267, domiciliato per la carica presso la sede Comunale, senza

assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo, e con

il mio consenso, dalle parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

1) Sonia Guidetti, nata a il , Responsabile del Settore

Amministrazione del Comune di Anacapri, domiciliata per la carica presso

la Casa comunale la quale interviene in questo atto, ai sensi dell'art. 107 c. 3

lettera c) del citato Testo Unico n. 267/2000, in rappresentanza del Comune

di Anacapri – Via Caprile n. 30 - P. I.V.A. 00511550634, che nel contesto

dell'atto verrà chiamato per brevità anche “Ente”;

2) nata il e residente ad alla Via C.F. in

qualità di legale rappresentate della Società con sede in

	alla via	PIVA che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per
	brevità anche “Affidatario”;	
	Della identità delle costituite parti io Segretario comunale rogante sono	
	certo. Le parti sunnominate dichiarano di non essere parenti o affini tra loro	
	e di eleggere domicilio in questo Comune presso la Casa comunale agli	
	effetti del presente contratto. -----	
	PREMESSO CHE: =====	
	- con deliberazione di Giunta comunale n. di Giunta comunale n. 276 del	
	28/12/2023 l'Amministrazione ha deliberato:	
	- di dare indirizzi al Responsabile del Settore Amministrazione di	
	indire una procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della	
	normativa vigente in materia, per l'affidamento in concessione della	
	gestione del chiosco bar e dell'impianto sportivo sito in località	
	Migliara “ Campi di Cerio”, predisponendo un avviso pubblico	
	finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse alla procedura in	
	parola, contenente i seguenti indirizzi:	
	- di stabilire la durata in sei anni;	
	- di stabilire che il canone annuo da porre a base di gara dovrà essere	
	di € 19.200,00 (diciannovemiladuecentomila/00) più IVA al 22% (€	
	1.600,00 + IVA al 22% mensili) pertanto l'importo complessivo	
	posto a base di gara per il periodo di aggiudicazione di sei anni è di €	
	115.200,00 oltre iva al 22 % e che le spese di gestione, ad	
	esclusione di quelle per l'illuminazione dei campi, quali utenze ed	
	interventi di manutenzione ordinaria, relative all'attività in parola,	
	siano a carico del concessionario;	

	- di stabilire, nell'ambito del disciplinare di gara che	
	- gli incassi derivanti dall'attività del fitto orario dei campi siano a	
	favore del gestore;	
	- di dare atto che le tariffe attualmente stabilite	
	dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta comunale	
	potranno essere variate successivamente;	
	- l'orario minimo di apertura al pubblico, dal martedì alla domenica	
	(giorno di riposo settimanale lunedì) è il seguente: dal 1^ottobre al	
	31 marzo delle ore 15.30 alle ore 21.00, dal 1^aprile al 30 settembre	
	dalle ore 16.00 alle ore 22.30, il gestore, previa comunicazione	
	all'Amministrazione Comunale, potrà ampliare gli orari di apertura	
	su indicati;	
	- con determinazione dirigenziale del Settore Amministrazione n. 1	
	del 03/01/2024 R.G. 3 è stata avviata una procedura negoziata	
	senza pubblicazione del bando ai sensi dell' art. 50, comma 1 lett. e)	
	del d.lgs. 36/2023, per via telematica sul portale tuttogare.it e	
	approvava gli atti di gara;	
	- con successiva determinazione dirigenziale n. del R.G. si	
	prende atto del risultato della gara espletata per via telematica sul	
	portale Tutto gare.it e si affidava in concessione la gestione del	
	chiosco bar e dell'impianto sportivo sito in località Migliara " Campi	
	di Cerio" per la durata di anni sei con decorrenza dal 01/03/2024	
	al 28/02/2030, secondo le modalità e i termini previsti nel relativo	
	capitolato prestazionale dell'impianto alla ditta Rasciesa srl, con	
	sede in Milano alla Via Roberto Lepetit 8/10 20124 P.Iva	

	07429811214, e per l'importo annuo di € 19.776,00 oltre iva al 22%	
	e (€ 1.648,00 + IVA al 22% mensili) pertanto l'importo complessivo	
	per il periodo di aggiudicazione di sei anni è di € 118.656,00 oltre	
	iva al 22 % avendo offerto una percentuale di rialzo del 3 %	
	(trepercento) rispetto all'importo a base d'asta ;	
	Considerato che:	
	- ai sensi della Legge 68/99, la predetta Impresa ha dichiarato di essere in	
	regola con i relativi obblighi;	
	- con decreto n. 8792 del 3.06.2019, con riferimento all'entrata in vigore	
	dell'art. 10 del D.L. 90 del 24.6.2014, il Sindaco ha disposto che il	
	Segretario Generale deve rogare i contratti nei quali il Comune di Anacapri	
	è parte;	
	- il Responsabile del Settore Amministrazione dichiara nel presente atto di	
	aver espletato tutti i controlli, con esito favorevole, ai sensi ex artt.	
	94,95,96,97,98 e 100 del D.Lgs. 36/2023, e che, pertanto, nulla osta alla	
	stipula del presente atto;	
	- il Responsabile del Settore Amministrazione dichiara, altresì, che risulta	
	rispettato il disposto dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023;	
	- è stato acquisito tramite il sistema telematico della Camera di Commercio	
	di Napoli il documento di autocertificazione n. del al fine di	
	riscontrare i dati e le notizie della	
	società;=====	
	- la verifica dei requisiti generali ai sensi del vigente D.lgs. 36/2023 si è	
	svolta per mezzo della consultazione del FVOE ed ha avuto esito	
	favorevole;	

	- la predetta ditta è in regola con gli adempimenti di cui al Documento	
	Unico Regularità Contributiva prot. , emesso dall'INPS in data dell'	
	; =====	
	Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra costituite convengono	
	e stipulano quanto segue: =====	
	Art. 1 – Richiamo alla premessa	
	La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente	
	atto e ad essa le parti attribuiscono valore pattizio. =====	
	Art. 2 – Oggetto del contratto	
	Il Comune di Anacapri, tramite il suo costituito rappresentante, dà in	
	concessione, ora per allora, alla con sede in P.Iva	
	, che accetta la gestione del chiosco bar e dell'impianto sportivo sito in	
	località Migliara “ Campi di Cerio” , secondo le modalità e i termini previsti	
	nel relativo capitolato prestazionale che si allega al presente atto per	
	formarne parte integrante e sostanziale sub A).	
	Art. 3 – Durata	
	La durata dell'affidamento è fissata in anni sei a partire dal 01 marzo 2024	
	al 28 febbraio 2030. =====	
	Art. 4 - Corrispettivo	
	L'Affidatario corrisponderà al Comune di Anacapri un canone annuo	
	di € 19.776,00 oltre iva al 22% e (€ 1.648,00 + IVA al 22% mensili) e per	
	un totale di € 118.656,00 oltre iva al 22 % giusta offerta economica che,	
	ancorchè non allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale, da pagarsi in rate trimestrali posticipate;	

	. =====	
	L'affidatario, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge	
	136/2010, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	Qualora l'affidatario non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge	
	n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il	
	presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo	
	articolo 3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni versamento	
	dall'Affidatario l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi	
	alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'affidatario e il Comune di Anacapri	
	si conformano alla disciplina del citato art. 3 della L. 136/2010. Il mancato	
	pagamento, anche di un solo canone, costituisce revoca dell'affidamento,	
	salvo motivate giustificazioni.	
	Il comune emetterà la relativa fattura ad ogni scadenza. =====	
	Art. 5 – Oneri del concessionario	
	L'affidatario per tutto il periodo di durata dell'affidamento è obbligato al	
	pieno rispetto delle modalità e dei termini previsti nel capitolato	
	prestazionale sopra richiamato ed in particolare è obbligato:	
	a) ad eseguire gli interventi di riparazione e/o sostituzione causati da	
	danni agli arredi, agli impianti e alle attrezzature consegna;	
	b) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi	
	problematica relativa al generale funzionamento dell'impianto in	
	parola (arredi, attrezzature, problemi all'impianto etc. etc.;	
	c) ad assicurare la pulizia quotidiana dell'impianto in affidamento con	
	obbligo di rendere gli stessi utilizzabili nel giorno successivo;	

	d) a consentire la vigilanza da parte degli organi del Comune sul	
	corretto funzionamento dell'intero complesso, dando, in ogni	
	momento, libero accesso ai locali, impianti, attrezzature e dotazioni e	
	fornendo tutti i chiarimenti necessari;	
	e) a svolgere il servizio assicurando l'integrità delle strutture	
	immobiliari e delle attrezzature, salvo il normale deperimento	
	dovuto al diligente uso;	
	f) a non installare alcuna attrezzatura se non autorizzata dal Comune;	
	g) a rispettare la clausola, art. 2 c. 6 del capitolato speciale, relativa alla	
	facoltà da parte del Comune di scegliere delle giornate, nel corso	
	dell'anno, per un massimo di 15 (quindici), comprese nel periodo di	
	affidamento in parola, per realizzare propri eventi;	
	h) a garantire il completo funzionamento dell'impianto per tutto il	
	periodo e precisamente dal 1^ marzo 2024 al 28 febbraio 2030;	
	Il gestore, previa autorizzazione del Comune che determinerà la relativa	
	tariffa, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive	
	mobili che risultino utili alla migliore funzionalità dell'impianto, senza nulla	
	pretendere a titolo di rimborso spese sostenute. Le attrezzature predette	
	potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del gestore =====	
	Art. 6 – Antimafia e Clausole protocollo di legalità	
	Ai fini del D.Lgs. nr. 159/2011 (codice antimafia), la relativa richiesta è stata	
	inoltrata attraverso la B.D.N.A, sistema informatico del SICEANT, prot. n.	
	PR_NAUTG_Ingresso_0331137_20231017 ed, essendo decorsi 30 giorni	
	senza alcun riscontro alla data odierna, si procede alla	
	stipula.=====	

	Ai fini del Protocollo di Legalità stipulato con la Prefettura di Napoli	
	l'1.8.2007, la società si impegna al rispetto delle clausole del Protocollo di	
	legalità sottoscritto dal Comune di Anacapri con la Prefettura di Napoli in	
	data 1.8.2007 che qui di seguito si riportano:	
	- “Clausola n. 1.	
	<i>La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme</i>	
	<i>pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla</i>	
	<i>stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al</i>	
	<i>sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e</i>	
	<i>di accettarne in condizionalmente il contenuto e gli effetti</i>	
	- Clausola n. 2.	
	<i>La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze</i>	
	<i>di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro,</i>	
	<i>prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti</i>	
	<i>dell'imprenditore degli eventuali componenti la compagine sociale o dei</i>	
	<i>rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare</i>	
	<i>l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni forniture o servizi a</i>	
	<i>determinate imprese, danneggiamenti furti di beni personali o di cantiere).</i>	
	- Clausola 3.	
	<i>La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta</i>	
	<i>formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine</i>	
	<i>di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza,</i>	
	<i>l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.</i>	
	- Clausola n. 4.	
	<i>La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola</i>	

	<i>espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto,</i>	
	<i>ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora</i>	
	<i>dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula</i>	
	<i>del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del</i>	
	<i>DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o</i>	
	<i>sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure</i>	
	<i>concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more</i>	
	<i>del'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico</i>	
	<i>dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una</i>	
	<i>penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo</i>	
	<i>stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle</i>	
	<i>prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate</i>	
	<i>mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del</i>	
	<i>relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima</i>	
	<i>erogazione utile.</i>	
	- Clausola n. 5.	
	<i>La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola</i>	
	<i>risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del</i>	
	<i>contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto,</i>	
	<i>in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di</i>	
	<i>collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina</i>	
	<i>del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia</i>	
	<i>contrattuale e sindacale.</i>	
	- Clausola n. 6.	
	<i>La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto</i>	

	<i>per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a valore delle imprese</i>	
	<i>partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di</i>	
	<i>lavorazioni altamente specialistiche.</i>	
	- Clausola 7.	
	<i>La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola</i>	
	<i>risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del</i>	
	<i>contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al</i>	
	<i>subcontratto nonché, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei</i>	
	<i>danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore</i>	
	<i>del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle</i>	
	<i>prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una</i>	
	<i>movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli</i>	
	<i>intermediari di cui al decreto – legge n. 143/1991.</i>	
	- Clausola n. 8.	
	<i>La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di</i>	
	<i>effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro,</i>	
	<i>relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati</i>	
	<i>accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite</i>	
	<i>bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato</i>	
	<i>motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10%</i>	
	<i>del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si</i>	
	<i>riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in</i>	
	<i>relazione alla prima erogazione utile»</i>	

	Art. 7- Assicurazioni e cauzione definitiva – inadempienze del concessionario	
	Ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, l'Affidatario a garanzia degli	
	impegni da assumere con il presente Atto ha presentato polizza fidejussoria n.	
	----- stipulata in data ----- con la ----- Assicurazioni.	
	Agenzia di -----, per un importo di € ----- (), pari al	
	10% del corrispettivo d'appalto al netto dell'I.V.A. Nel caso di inadempienze	
	contrattuali da parte dell'affidatario, l'Ente avrà diritto di valersi di propria	
	autorità della suddetta cauzione. L'Affidatario dovrà reintegrare la cauzione	
	medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Ente abbia dovuto.	
	durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Il	
	mancato reintegro comporterà la revoca dell'affidamento, l'escussione di ogni	
	forma di garanzia salvo il risarcimento di ulteriori danni e l'esclusione	
	dell'Affidatario dai successivi appalti dell'Ente.	
	L'affidatario, inoltre, ha provveduto a stipulare polizza assicurativa R.C.	
	verso terzi emessa dalla società per danni derivanti dall'attività di	
	gestione, per un compenso massimale annuo, comunque non inferiore ad €	
	500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro, nonché polizza assicurativa	
	emessa dalla società a garanzia di eventuali danni alle strutture	
	mobiliari ed immobiliari ivi compresi attrezzature ed impianti per un	
	compenso massimale annuo non inferiore ad € 2.500.000,00	
	(duemilionicinquecentomila/00).=====	
	Art. 8 - Divieto di subconcessione e sublocazione	
	È fatto divieto al concessionario di cedere direttamente o indirettamente in	
	tutto o in parte i servizi oggetto del presente contratto, salvo esplicita	

	autorizzazione del Comune. È fatto divieto inoltre di sublocazione totale o	
	parziale dell'immobile pena la risoluzione anticipata del contratto per colpa	
	dell'affidatario con conseguente azione risarcitoria per danni.	
	Art. 9 - Norma di fine rapporto	
	Allo scadere del termine di affidamento, il contratto è estinto senza obbligo	
	di disdetta. =====	
	Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di controllare in qualunque momento	
	l'integrità delle strutture e delle attrezzature ed impianti.	
	Dovrà essere fatto un controllo finale in contraddittorio con il	
	concessionario per verificare lo stato di manutenzione dei locali, delle	
	attrezzature, degli arredi e degli impianti.	
	Art. 10 - Spese	
	Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri	
	connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'	
	I.V.A. che rimane a carico dell'Ente. =====	
	ART. 11 – Ai fini fiscali trattandosi di servizi soggetti al pagamento	
	dell'I.V.A, si richiede la registrazione in misura fissa, mentre l'imposta di	
	bollo è stata assolta dalla ditta in modo virtuale. =====	
	Art. 12 – E' vietata la cessione del presente contratto che, mentre impegna	
	sin d'ora l'impresa appaltatrice, non impegna validamente l'Amministrazione	
	stipulante, finché, non sarà stato sottoposto a registrazione	
	ART. 13 - L'Ente informa l'Affidatario che tratterà i dati, contenuti nel	
	presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per	
	l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali	
	in materia.	

	Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, trovano	
	applicazione le norme del D.lgs 36/2023 e, in mancanza, quelle del codice	
	civile.	
	Le parti mi dispensano della lettura dell'allegato.	
	Del presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, redatto da me,	
	Dr. Lorenzo Capuano, Segretario Generale rogante mediante l'utilizzo ed il	
	controllo degli strumenti informatici su n. pagine, ho dato lettura alle	
	parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, alla mia presenza	
	lo sottoscrivono, unitamente all'allegato, prima della sottoscrizione del	
	sottoscritto Segretario Generale con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma	
	1, del D.Lgs. n. 82/2005 avendo esse affermato di ben conoscerne il	
	contenuto ed attestando che i certificati di firma della sig.ra Sonia Guidetti,	
	nata a Capri il 10/10/1959, nella qualità di Responsabile del Settore	
	Amministrazione del Comune di Anacapri, quale rappresentante del Comune	
	(della cui identità sono personalmente certo), e della dr.ssa nata a	
	il , in qualità di legale rappresentante sono	
	validi e conformi, giusto quanto risulta dalle verifiche degli Enti certificatori	
	delle firme digitali medesime. =====	
	Io sottoscritto Segretario Generale rogante, con la sottoscrizione del presente	
	atto, attesto:	
	- Che il presente contratto di appalto è redatto nel rispetto delle norme	
	di cui all'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;	
	- Che il certificato di firma utilizzato è valido e conforme al disposto di	
	cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.	
	L'AFFIDATARIO	

[illegible]